

Contratto di Distribuzione

Tra

INPLATFORMS LTD, Codice Fiscale/P.IVA _____, con sede in 128 City Road London (UK), in persona di _____
nella sua qualità di Amministratore,

di seguito denominato "Fornitore"

e

SG SOLUTION SRL, Codice Fiscale/P.IVA 09047490967, con sede in Via Cesare Battisti, 48 20061 Carugate (MI), in persona di _____
nella sua qualità di Amministratore, Indirizzo PEC sgsolutionsrl@pec.it,

di seguito denominato "Distributore"
di seguito congiuntamente denominati le "Parti"

Si conviene e si stipula quanto segue:

1. Prodotti e Territorio

1. Il Fornitore concede al Distributore, che accetta, il diritto di commercializzare i prodotti di seguito indicati: Servizi inprimepay ecommerce, servizi di pagamento integrati in negozio e online (in seguito denominati "**Prodotti**"). È inteso che la gamma dei Prodotti, nonché le loro caratteristiche, prezzi, etc., potrà essere variata dal Fornitore a sua discrezione in qualsiasi momento. Il Fornitore informerà tempestivamente il Distributore di tali variazioni.

2. Il Distributore si impegna a commercializzare i Prodotti nel territorio di seguito indicato: Italia (in seguito denominato "**Territorio**").

2. Obblighi del Distributore - Obiettivi di acquisto

1. Il Distributore si impegna ad acquistare dal Fornitore i Prodotti secondo fabbisogno ovvero per soddisfare la richiesta del mercato nel Territorio.

2. Il Distributore si impegna ad acquistare nell'arco di ogni anno una quantità minima di Prodotti dal Fornitore per un valore non inferiore a quello di seguito indicato: 800.

3. Il Distributore si impegna a promuovere, nella maniera più efficace e secondo le direttive generali impartitegli dal Fornitore, la vendita dei Prodotti su tutto il Territorio, nonché a tutelare gli interessi del Fornitore con la diligenza di un buon commerciante. Egli si impegna in particolare ad istituire e mantenere un'adeguata organizzazione di vendita e un servizio di assistenza post-vendita descritto nell', per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto per tutti i Prodotti e su tutto il Territorio.

4. Il Distributore si impegna ad effettuare la pubblicità necessaria per la diffusione dei Prodotti nel Territorio a proprie spese. Tale pubblicità dovrà conformarsi alle indicazioni fornite dal Fornitore onde garantire che essa sia conforme all'immagine del Fornitore e alle sue politiche di marketing.

5. Il Distributore è libero di fissare i prezzi di rivendita dei Prodotti, con la sola eccezione di prezzi massimi di rivendita che potranno essergli imposti dal Fornitore. Il Fornitore può indicare dei prezzi di rivendita non vincolanti, a condizione che ciò non limiti in alcun modo il diritto del Distributore di concedere prezzi inferiori ai propri clienti.

6. Il Distributore terrà informato il Fornitore, con la dovuta diligenza, sugli sviluppi della propria attività, sulle condizioni di mercato e sulla situazione concorrenziale (caratteristiche e prezzi di prodotti concorrenti, azioni di marketing della concorrenza, etc.) nel Territorio, nonché sulle leggi, regolamenti o altre prescrizioni in vigore nel Territorio (ad es. in materia di norme relative all'importazione, etichettatura, specifiche tecniche, norme di sicurezza, etc.) ai quali i Prodotti debbano conformarsi.

3. Obbligo di non concorrenza

1. Il Distributore si impegna, per tutta la durata del presente contratto, a non distribuire, fabbricare o rappresentare prodotti concorrenti con i Prodotti, né, comunque, ad agire, nel Territorio o altrove, direttamente o indirettamente, in qualità di Distributore, commissionario, rivenditore, concessionario, o in qualsiasi altro modo, nell'interesse di terzi che fabbricano o distribuiscono prodotti concorrenti con i Prodotti.

2. Il Distributore è libero di distribuire, fabbricare o rappresentare prodotti non concorrenti con i Prodotti (purché non nell'interesse di fabbricanti concorrenti), a condizione che ne informi in anticipo per iscritto il Fornitore (indicando dettagliatamente i tipi e le caratteristiche dei prodotti in questione).

4. Prezzi

1. Il Fornitore accetterà di fornire tutti i Prodotti ordinati nella misura in cui gli stessi siano disponibili.

2. Tutte le vendite dal Fornitore al Distributore saranno regolate dalle condizioni generali di vendita del Fornitore (AllegatoA). In caso di contrasto tra le condizioni generali ed il presente contratto, prevarranno le disposizioni di quest'ultimo.

3. I prezzi sono quelli risultanti dai listini del Fornitore in vigore al momento del ricevimento dell'ordine con lo sconto del 0. Tali prezzi potranno essere modificati in qualsiasi momento, con un preavviso di un mese.

4. Il Distributore pagherà al Fornitore, mediante bonico o assegno, il prezzo dei Prodotti nel modo seguente: 100% entro 48 ore dalla conclusione dell'ordine.

5. Il Distributore comunicherà i propri ordini per iscritto al Fornitore che si riserverà la facoltà di accettarli entro 1 giorni dal ricevimento degli stessi.

6. Il Fornitore si obbliga a consegnare i Prodotti al vettore indicato dal Distributore entro 1 giorni dalla data di accettazione dell'ordine.

7. Il Distributore sosterrà tutti i costi del trasporto. Il vettore sarà responsabile per la preparazione dei documenti necessari.

8. Tutti i rischi concernenti i Prodotti forniti dal Fornitore passeranno al Distributore al momento della consegna al vettore.

9. Il Fornitore non sarà responsabile nei confronti del Distributore per la perdita, il furto o i danni che si verichino dopo la consegna al vettore.

5. Marchi del Fornitore

1. Il Distributore ha il diritto di usare i marchi, nomi o altri segni distintivi del Fornitore, al solo ne di identificare e pubblicizzare i Prodotti, nel contesto della sua attività come Distributore del Fornitore, essendo inteso che tale uso viene fatto nell'esclusivo interesse del Fornitore e secondo le istruzioni da questi impartite.

2. Il Distributore si impegna a non depositare, né far depositare, nel Territorio o altrove, i marchi, nomi o altri segni distintivi del Fornitore, né a depositare o far depositare eventuali marchi, nomi o segni distintivi confondibili con quelli del Fornitore. Egli si impegna inoltre a non inserire i marchi, nomi o segni distintivi di cui sopra nella propria ditta o denominazione sociale.

6. Concorrenza sleale - Obbligo di segretezza

1. Il Distributore informerà il Fornitore, non appena ne venga a conoscenza, di eventuali atti di concorrenza sleale o violazioni di diritti di proprietà industriale (es. marchi, nomi, modelli registrati) compiuti da terzi e riguardanti i Prodotti e fornirà al Fornitore la necessaria assistenza per la tutela dei suoi diritti nel Territorio.

2. Le Parti si impegnano a non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione del presente contratto, segreti aziendali o commerciali o altre notizie riservate di cui siano venute a conoscenza, né ad utilizzare tali segreti o notizie riservate per ni estranei al presente contratto.

7. Garanzia per vizi dei Prodotti

1. Il Fornitore si impegna a porre rimedio a qualsiasi difetto di conformità (vizio) dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro 12 mesi dalla consegna dei Prodotti al Distributore, purché tale difetto di conformità gli sia stato notificato entro 15 giorni dalla scoperta del difetto. In tal caso il Fornitore provvederà, a sua scelta, alla sostituzione o riparazione dei Prodotti (o parti di essi) risultati difettosi.

2. Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Fornitore per iscritto, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Fornitore, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data della scoperta del difetto. Il reclamo dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato ed i Prodotti cui esso si riferisce.

3. Gli obblighi assunti dal Fornitore con il presente articolo (di riparare o sostituire i Prodotti nelle ipotesi ed alle condizioni ivi stabilite) sono assorbenti e sostitutivi delle garanzie o responsabilità previste per legge. Si conviene pertanto che è espressamente esclusa, salvo il caso di dolo o colpa grave del Fornitore, ogni altra responsabilità del Fornitore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti e/o dalla loro rivendita (ad es. risarcimento del danno, mancato guadagno, etc.).

8. Durata e recesso

1. Il presente contratto entra in vigore il giorno 01/11/2023 e rimarrà in vigore sino alla data del 01/11/2028.

2. Ciascuna parte potrà recedere dal presente contratto, mediante comunicazione alla controparte da effettuarsi per iscritto con lettera raccomandata a.r. o via PEC, con un preavviso di 120 giorni, in presenza di un inadempimento contrattuale della controparte che costituisca giusta causa di recesso.

3. È considerata giusta causa di recesso qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale su una base di fiducia reciproca. Le Parti convengono inoltre di considerare in ogni caso, ed indipendentemente dalla gravità della violazione, come giusta causa di recesso la violazione degli articoli 2.2, 2.3, Obbligo di non concorrenza, Marchi del Fornitore, Concorrenza sleale - Obbligo di segretezza e il mancato pagamento nelle modalità stabilite dal presente Contratto.

4. Costituiscono circostanze eccezionali che giustificano il recesso: morte o sopravvenuta incapacità del Distributore, condanne civili o penali del Distributore o altre circostanze che possano pregiudicarne il buon nome o ostacolare lo svolgimento regolare della sua attività; inoltre, nel caso in cui il Distributore sia una società, ogni modifica importante nella struttura giuridica o negli elementi dirigenti del Distributore.

5. Al momento dello scioglimento del contratto, il Distributore è tenuto a restituire al Fornitore il materiale illustrativo, pubblicitario ed ogni altro documento in suo possesso che sia stato messo a sua disposizione ed a collaborare per informare i terzi dell'avvenuto scioglimento del rapporto di distribuzione. Il Distributore si impegna in particolare ad evitare, nei rapporti con i terzi, qualsiasi riferimento al pregresso rapporto con il Fornitore, onde prevenire qualsiasi rischio di confusione presso la

clientela. Inoltre, a partire dalla risoluzione o dallo scioglimento, per qualsiasi causa, del presente contratto, verrà meno immediatamente il diritto del Distributore di usare i marchi, nomi o segni distintivi del Fornitore, come consentito.

6. Su richiesta del Distributore, il Fornitore potrà acquistare dal Distributore, al prezzo da questi originariamente pagato, i Prodotti che il Distributore tiene in stock, a condizione che essi siano nello stesso stato in cui si trovavano originariamente e conservati negli imballaggi originali.

7. In caso di cessazione del presente contratto il Distributore non avrà diritto ad alcuna indennità di clientela o compenso simile.

9. Legge applicabile e risoluzione delle controversie

1. Il presente contratto è disciplinato dalla legge del Regno Unito.

2. Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro di Londra Regno Unito

10. Clausole finali

1. Il presente contratto abroga e sostituisce qualsiasi precedente accordo, scritto o verbale, intervenuto tra le parti sulla materia oggetto del contratto.

2. Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere fatte per iscritto, a pena di nullità.

3. Il presente contratto non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo accordo tra le parti.

4. Gli allegati formano parte integrante del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto in London, il

_____ Il Fornitore _____

Il Distributore _____

Per specifica approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., delle clausole:

2. Obblighi del Distributore - Obiettivi di acquisto, 3. Obbligo di non concorrenza, 5. Marchi del Fornitore, 7. Garanzia per vizi dei Prodotti, 8. Durata e recesso, 9. Legge applicabile e risoluzione delle controversie.

Il Distributore _____

Allegati

A. Condizioni generali di vendita

termini e condizioni

a